Quotidiano
Enti Locali & Pa

30 Apr 2020

Gestione dell'emergenza ed equilibri di bilancio, il difficile ruolo del revisore degli enti locali

di Andrea Ziruolo (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Mai come in questo momento il sistema Paese si è trovato a fare rotta in acque tempestose e sostanzialmente a vista. Chi naviga sa che in queste circostanze occorre posizionare l'imbarcazione alla cappa, ossia di poppa a 45 gradi rispetto al moto ondoso, in attesa che la tempesta passi e si possa riprendere la navigazione. Mettersi alla cappa non significa non fare nulla ma evitare attività che comprometterebbero definitivamente la navigazione. Ecco il nostro Paese sta ancora manovrando alla ricerca del proprio assetto.
Gli enti locali e i loro revisori dei conti sono anch'essi marinai nella tempesta, con ruoli differenti, impegnati a mantenere a galla la barca. Ma mentre l'ente locale armeggia di vele e cime, i revisori devono controllare che le operazioni siano condotte correttamente.
Abbandonando la metafora marinaresca, il rapporto tra le amministrazioni locali e i propri revisori, nonostante la contingenza dell'emergenza sociale, deve essere comunque ispirato alla prudenza in attesa della maxi-manovra ormai scivolata a maggio. Infatti, le attuali gestioni territoriali si muovono all'interno di principi e raccomandazioni nella sostanza non rispettabili interamente. Le previsioni di entrata e di spesa, sia che si operi con bilanci già approvati sia che in esercizio provvisorio, non sono più attendibili nel loro complesso. Non è dunque possibile programmare le entrate mentre si sta sostenendo la comunità attraverso flussi di spesa più elevati che nel passato. Inoltre, la spesa ha assunto e assumerà sempre più una forte concentrazione nella destinazione che richiederà altrettanta rimodulazione della stessa all'interno del bilancio su cui i revisori esprimeranno il proprio parere in occasione delle relative variazioni con un occhio al Dup rispetto al quale occorre conservare coerenza (articolo 170, comma 7, Tuel).
La liquidità necessaria e anticipata dagli enti in attesa che venga ricostituita dai trasferimenti nazionali deve fare i conti anche con le dilazioni e le mancate riscossioni dei tributi locali, incrinando il pareggio tendenziale di cassa, gli equilibri finanziari intermedi e, con molta probabilità, anche quello complessivo laddove gli accertamenti non dovessero verificarsi così come previsto rispetto a impegni già determinatisi oppure non evitabili.
Differentemente dal passato è ipotizzabile un maggior ricorso al fondo anticipazione di liquidità che comunque dovrà essere rimborsato incidendo prospetticamente sugli equilibri futuri. Così come l'articolo 13, comma 1, lettera n), del decreto liquidità inciderà sugli equilibri e la capacità di indebitamento degli enti locali che si avvarranno della possibilità di «conferire risorse al fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa», costituendo sezioni speciali presso i fondi di garanzia al fine di fornire alle microimprese con sede nel proprio territorio ulteriori benefici oltre quelli già concessi dalla normativa nazionale. Con l'intenzione di liberare risorse nell'immediato, anche l'Anci chiede attraverso il suo presidente di alleggerire gli accantonamenti al Fcde per aumentare il volume di fuoco a disposizione degli enti territoriali.

In tutto questo, i revisori devono controllare e vigilare sugli equilibri oltre che sulla correttezza dell'azione amministrativa. In alcuni casi il ruolo dei revisori bloccherà l'efficacia della norma a causa della norma stessa. È il caso dell'articolo 5 decreto del dipartimento della Funzione pubblica del 17 marzo 2020 che chiede ai revisori di asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in cui è inserito il valore soglia per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato previste nei piani triennali del fabbisogno del personale deliberati prima della pandemia.

L'emergenza Covid-19 ha poi imposto ulteriori modifiche ai principi che finora hanno regolato la tenuta della contabilità. Infatti, il venire meno dell'obbligo di destinare il maggior recupero realizzato in un esercizio alla riduzione del disavanzo degli esercizi successivi consente agli enti di rendere disponibili ulteriori risorse a fronte di minori quote di disavanzo da recuperare per effetto del ripiano già operato. Così come la finalità di contenere gli effetti negativi sui bilanci delle società di capitale, tra cui quelle a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 6 del Dl 23/2020, non esime gli enti locali dagli accantonamenti a copertura delle perdite d'esercizio da parte degli enti locali soci previsti dall'articolo 21, comma 1, Dlgs 175/2016.

È quindi evidente che le ipotesi alla base di una corretta valorizzazione degli importi contabili abbiano dei riferimenti difficilmente sostenibili a cui correlare la loro veridicità e attendibilità. Pertanto, affinché quanto detto sia difendibile, occorre rimettere a sistema le soluzioni spicciole di volta in volta adottate per dare immediato respiro all'emergenza attraverso una regia della legislazione centrale non più rinviabile.

In tutto questo i revisori degli enti locali, per la funzione istituzionale di vigilanza e controllo, corrono il rischio di passare per quelli che rallenteranno i procedimenti amministrativi individuati per «risolvere» e «velocizzare». Ne consegue che, coerentemente, sarebbe opportuno smussarne le responsabilità e probabilmente a circoscriverne il campo di azione attualmente pari a 360 gradi dell'azione territoriale e ciò dovrà avvenire a stretto giro attraverso uno specifico provvedimento normativo.

(*) Professore ordinario di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara, presidente comitato scientifico Ancrel

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved